

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA'
E PER L'EFFETTUAZIONE
DEL SERVIZIO DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. 1 37 del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2

Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Copparo, Ferrara, sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D. Lgs. 507/93.

ART. 3

Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe

Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 507/93 questo Comune, con popolazione residente di abitanti al 31 dicembre 2004, quale risulta dai dati pubblicati dell'Istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella classe IV°(quarta).

ART. 4

Gestione del servizio affissioni e dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto

Il Comune di Copparo può gestire direttamente o a mezzo concessione il servizio delle pubbliche affissioni nonché l'accertamento e la riscossione del relativo "diritto" e dell'imposta sulla pubblicità.

ART. 5

Attribuzione del personale addetto

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.
2. Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni nei regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicità e alle affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

ART.6

Tariffe e maggiorazioni

Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e deliberate dal Comune di Copparo.

ART. 7
Tipologia degli Impianti

E' intendimento dell'Amministrazione mantenere l'attuale consistenza impiantistica, nel caso di ampliamento o di sostituzione si dovrà far riferimento alle norme di cui all'art. 47 del Regolamento di attuazione al nuovo C.d.S DPR 16/12/92 n. 495 e successive modificazioni, al quale si demanda anche per la definizione e l'identificazione dei singoli mezzi pubblicitari.

ART. 8
Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

La superficie complessiva degli impianti destinati all pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione residente in base ai dati ISTAT 2001 n° 18030, non deve essere riferita a mq 216,36 corrispondente a 12 mq per ogni mille abitanti, la dislocazione dovrà tener conto della concentrazione demografica, degli insediamenti produttivi ed economici, della circolazione stradale.

La collocazione di supporti per la pubbliche affissioni, qualora si rende necessaria , è soggetta al parere dei competenti uffici (Tributi, Polizia Municipale, Viabilità-Traffico, C.E).

Per le caratteristiche degli impianti si rimanda al Piano Generale degli Impianti, allegato al presente regolamento di cui costituisce parte integrante. In rapporto alla superficie complessiva degli impianti pubblici, una quota del 10%, uniformemente distribuita sul territorio, viene riservata ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, la restante superficie da destinarsi ad affissioni di natura commerciale.

Le posizioni destinate all'una o all'altra finalità saranno debitamente contrassegnate nell'elenco esposto nell'ufficio predisposto a disposizione dei contribuenti.

ART. 9
Impianti per affissioni diretta

A norma dell'art. 1, comma 480 della L. 311/04, il 10% degli spazi destinati alle pubbliche affissioni viene attribuito ai soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93 per l'affissione diretta in esenzione dal diritto.

ART. 10
Criteri generali per la realizzazione del piano generale degli impianti.

I criteri a cui si dovrà fare riferimento per la stesura del piano generale dovranno:

- a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
- b) Il piano dovrà tener conto e, quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
- c) Il piano (nella sua stesura) dovrà tener conto delle esigenze effettive, riscontrabili presso gli uffici competenti nonché da concrete esigenze di sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale.
- d) La stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D. Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

ART. 11
Impianti per affissioni dirette

Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui ai precedenti artt.7 e 8 e della predisposizione del piano generale degli impianti, la Giunta Comunale destina il 10% degli impianti pubblicitari all'affissione diretta di manifesti e simili a termini dell'art. 1 comma 480 L.311/04 ai soggetti di cui all'art. 20 del D. Lgs. 507/93 in esecuzione del diritto pubbliche affissioni e individua con il P.G.I. gli spazi per l'affissione diretta.

ART. 12

Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune. La domanda deve contenere:

- a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) L'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) La descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) La dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda. Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni del vigente regolamento comunale vigente.

ART. 13

Modalità di effettuazione della pubblicità – Limitazioni e divieti (art. 3 decreto legislativo)

Nel territorio comunale la diffusione di messaggi pubblicitari può essere fatta mediante esposizione sugli spazi pubblici appositamente deliberati, su impianti privati debitamente autorizzati o nelle altre forme previste dal decreto 507/93, salvo le limitazioni sotto specificate.

Nelle vie e piazze del Comune, la diffusione sonora di messaggi commerciali è consentita agli enti autorizzati secondo quanto previsto dal nuovo codice della strada, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.

Nel centro abitato tale forma pubblicitaria è autorizzata nel rispetto delle modalità prescritte dal regolamento di Polizia Urbana. E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata con lancio di oggetti o manifestini.

Gli striscioni tesi attraverso la sede stradale possono essere autorizzati solo per periodi determinati e limitati come previsto dal regolamento di attuazione del Codice della strada; gli stessi debbono essere saldamente assicurati ad appositi sostegni ed essere posti ad un'altezza minima non inferiore a m. 5,10 dal suolo misurata dal bordo inferiore.

E' vietata la collocazione di striscioni nel centro storico, salvo che per manifestazioni di interesse sociale, sportivo e culturale approvati dalla Giunta Comunale.

ART. 14

Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

ART. 15

Pubblicità effettuata in difformità a leggi regolamenti

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 17 del presente regolamento e del C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione.

ART. 16

Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune .
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, approvata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate affissioni abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5° successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di quindici giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamenti volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, semprechè siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.
6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

ART.17

Imposta di pubblicità – Presupposto

E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 18
Soggetto passivo

“soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso”

“E’ solidamente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità”

ART. 19
Modalità di applicazione dell’imposta

L’imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica, in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra di loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni d’imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa d’imposta è maggiorata del 100 per cento.

ART. 20
Dichiarazione

Il soggetto passivo di cui all’articolo precedente è tenuto, prima di iniziare la pubblicità a presentare al Comune, ovvero al Concessionario del servizio, apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova impostazione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Nei casi in cui non avvenga alcuna variazione della pubblicità esposta in corso d’anno, ma vi sia un diverso soggetto passivo titolare della stessa, non si procede a nuova tassazione ma la denuncia richiesta, ha valore per l’anno successivo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità si presume in ogni caso effettuata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 21

Pagamento dell'imposta

L'imposta è dovuta per la pubblicità permanente per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

il Comune con proprio provvedimento può prorogare il termine di scadenza del pagamento dell'imposta di pubblicità, fissato per legge al 31 gennaio, al 30 giugno, nel caso in cui si rendano necessarie modifiche o variazioni che comportino un prolungamento delle operazioni di gestione del tributo. Tale termini di scadenza non può comunque slittare oltre tale data.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Concessionario del Servizio.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Per i pagamenti di cui sopra dovrà essere usato apposito stampato approvato con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, o altro predisposto dall'Ufficio nel rispetto della normativa in vigore.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,37.

La riscossione coattiva dell'imposta si può effettuare conformemente alle disposizioni di cui al R.D. 639/1910 e successive modificazioni, vale a dire mediante ingiunzione fiscale, anche, compatibilmente con le disposizioni di cui al D.P.R. 602/73, in virtù del dettato della L.265/2002.

Si applica l'articolo 2752, comma 4, del Codice Civile.

Il rimborso va richiesto entro il termine di tre anni, come previsto dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie. Tale termine decorre dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune ovvero il Concessionario è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni del demanio comunale o del patrimonio indisponibile, oltre alla corresponsione dell'imposta di pubblicità, è dovuta anche il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Invece se la pubblicità è effettuata su beni del patrimonio comunale disponibile, oltre all'imposta sarà applicato un canone di locazione.

ART.22

Rettifica e accertamento d'ufficio

Il Comune, ovvero il Concessionario, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento di ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento; deve essere indicato inoltre il termine entro il quale può essere prodotto ricorso e l'Organo al quale il ricorso deve essere diretto, salva sempre l'applicazione dell'autotutela come prevista e disciplinata dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione dell'imposta.

ART. 23

Oggetto

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specialmente l'affissione in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, fatte eccezione per gli spazi destinati alle affissioni dirette, alle quali provvedono direttamente i soggetti richiedenti.

ART. 24

Diritto sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da che richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesta un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, esclusi i soggetti di cui all'art. 20 del D. Lgs. 507/93.

La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più dodici fogli è maggiorato del 100%.

ARTE. 25

Modalità delle pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il concessionario ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune o il concessionario rimborsa le somme versate entro 90 giorni.

Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tale caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

Il Comune o il concessionario sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20:00 alle 07:00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con

l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

ART. 26

Pagamento del diritto

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con modalità previste all'art. 21 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

E' consentito il pagamento diretto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

ART. 27

Gestione del servizio

Nel Comune di Copparo la gestione del servizio delle pubbliche affissioni nonché l'applicazione dei relativi diritti e dell'imposta di pubblicità sono effettuati in Concessione .

In alternativa alla gestione in concessione, il Comune di Copparo si riserva la facoltà, previa verifica della convenienza tecnica ed economica direttamente, il servizio per la riscossione dell'imposta di pubblicità e/o del servizio pubbliche affissioni, in base alla normativa vigente.

ART. 28

Sanzioni tributarie e interessi

Le sanzioni tributarie e gli eventuali interessi derivanti dalla violazione delle norme relative all'affettuazione della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni seguono i principi indicati nei Decreti Legislativi n. 471,472 e 473 del 18/12/1997 e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 29

Sanzioni amministrative

Il Comune ovvero il concessionario, vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune nel presente regolamento – in esecuzione delle disposizioni contenute nel capo I del decreto istituito - e per le violazioni delle prescrizioni contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica una sanzione, determinata in via generale, dal Sindaco con propria ordinanza, in misura compresa fra € 103,29 e € 1.032,91.

Tale sanzione deve essere notificata agli interessi entro centocinquanta giorni dall'accertamento con apposito verbale nel quale debbono essere espressamente indicati gli estremi della violazione. Il Comune dispone altresì con lo stesso verbale la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi e, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune – indipendentemente dalla procedura di cui al comma precedente e all'applicazione delle relative sanzioni – impone l'immediata copertura della pubblicità abusiva o vi provvede direttamente.

Per l'applicazione dell'imposta e dei diritti dovuti in relazione ai messaggi pubblicitari abusivi si provvede poi con accertamento delle spese di rimozione e custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse e interessi; nella medesima ordinanza stessa.

I provvedimenti delle sanzioni amministrative sono dal Comune destinati al potenziamento e al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale.

ART. 30
Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e il provvedimento che respinge il rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni previste nel Decreto Legislativo n. 546 del 31/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 31
Entrata in vigore

Le disposizioni previste nel presente regolamento entrano in vigore dopo la pubblicazione dello stesso a norma di Legge, dall'01/01/2007 dalla stessa data si intende derogata ogni altra norma regolamentare in precedenza adottata.